

Comune di Villanovaforru
Provincia del Sud Sardegna

Il Revisore dei Conti
Verbale n. 19 del 9 ottobre 2020

In data odierna presso il proprio studio in Guspini, il Sottoscritto Stefano Boi, in qualità di revisore unico del Comune di Villanovaforru, ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto: “DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 17/2020 - ULTERIORE RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000”.

Il Sottoscritto:

- Vista la legge 289 del 2002 all'art. 23 comma 5 recita: “**I provvedimenti di riconoscimento di debito posti dalle amministrazioni pubbliche (..) sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;**”
- Esaminati gli atti;
- Visto in particolare la Sentenza del Tribunale civile di Cagliari n. 1366 del 12/06/2020 (rep. 1314/2020 del 15/06/2020), relativa al contenzioso promosso dal Consorzio CO.GE.A. nei confronti del Comune Di Villanovaforru, relativa ai lavori di riqualificazione e recupero del tessuto insediativo di Villanovaforru con opere di urbanizzazione primaria ed integrazione dei servizi culturali e sociali all'interno del centro storico;
- Preso atto che la suddetta sentenza :
 - condanna il Comune di Villanovaforru, operata la compensazione col credito dal medesimo vantato nei confronti di parte attrice, al pagamento in favore del Consorzio CO.GE.A. della complessiva somma di **€. 38.249,74**, oltre IVA ed interessi ex art.5 d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla domanda al saldo;
 - rigetta le altre domande delle parti;
 - compensa in misura pari a 1/3 le spese del giudizio, comprese quelle del procedimento di atp, tra il Comune di Villanovaforru e il Consorzio CO.GE.A., e condanna il primo a rifondere alla seconda la restante parte delle spese processuali, che liquida in **€. 3.333,00** per compenso al difensore ed **€. 269,43** per spese, oltre spese generali, cpa e iva, con distrazione in favore del difensore antistatario;
 - condanna il Comune di Villanovaforru a rifondere alla Milano Assicurazioni s.p.a. le spese processuali, che liquida in **€. 4.350,00** per compenso al difensore ed **€. 31,80** per spese, oltre spese generali, cpa e iva.
- vista la Delibera della Giunta Comunale n. 51 del 08/07/2020 avente ad oggetto “Contenzioso CO.GE.A contro Comune di Villanovaforru Lavori Centro Storico e ristrutturazione Casa Mandis - Sentenza Tribunale Civile di Cagliari n. 1366 del 12/06/2020 repertorio 1314/2020 del 15/06/2020. Rinuncia all'impugnativa”;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 30/07/2020 con la quale si è provveduto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza del tribunale di Cagliari n. 1366/2020;
- vista la nota dell'Avvocato G. Vernacchio (prot. n. 4256 del 30/09/2020) con quale si evidenzia un errore nel calcolo degli interessi riconosciuti come debito fuori bilancio con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2020;

- considerato che l'ufficio finanziario ha provveduto al ricalcolo degli interessi dovuti ex art. 5 del D.lgs. 231/2002, così come indicato nella sentenza citata;
- preso atto che dal ricalcolo dell'ufficio risulta un ulteriore debito di Euro 29.299,66;
- preso atto che tale ricalcolo è stato portato a conoscenza sia dell'Avvocato Moffa (legale nominato a difesa dell'Ente) e sia dell'Avvocato Vernacchio (difensore della controparte);
- considerato che da tale calcolo emerge quindi un ulteriore debito fuori bilancio da riconoscere e finanziare;
- visto l'art. 194 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- visto l'art. 239 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 lettera b punto 6;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio Dr. Marcello Mazteu;
- ritenuto che i debiti fuori bilancio in esame rientrano tra le fattispecie riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL comma 1 lettere "A";

Considerato:

- che il suddetti debiti, complessivamente determinati in Euro 29.299,66, possono essere ripianati in parte mediante l'applicazione dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione del 2019 e in parte con l'utilizzo di economie di bilancio;
- preso atto che con un successivo provvedimento di variazione di bilancio del Consiglio Comunale, si provvederà allo stanziamento delle somme per il pagamento del suddetto debito;
- che sussistono i requisiti per la riconoscibilità del debito ai sensi dell'art. 194 del TUEL comma 1 lettere "A" ;
- che Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti (Sez. Reg. Lombardia n. 368/2018), **il valore della delibera del Consiglio non è, in presenza di una sentenza esecutiva, quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre "al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso";**
- che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa e di regresso;

Esprime:

parere favorevole sulla proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 32 del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto: "DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 17/2020 - ULTERIORE RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000".

Invita l'Amministrazione, come previsto dalla L. 289 del 2002 citata a comunicare la deliberazione di cui all'oggetto, con tutti gli atti in essa menzionati, alla Procura Regionale per la Sardegna – sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Guspini 9 ottobre 2020

Il Revisore Dei Conti
Dott. Stefano Boi

